



Entrate

PRESENTAZIONE

L'Amministrazione Comunale di Fidenza è sempre più convinta che la relazione positiva con i contribuenti e con gli operatori professionali sia un obiettivo strategico.

La qualità del contatto, la qualità di ciascuna singola interazione, sono alla base di un rapporto collaborativo e di fiducia reciproca.

Ci si propone di:

- semplificare i rapporti con i contribuenti;
- migliorare i servizi di assistenza e di informazione;
- ricercare maggior efficienza, anche con l'adozione di modelli innovativi di organizzazione e gestione.

Il servizio entrate gestisce e riscuote tutti i tributi comunali. È dotato di un servizio di front-office che presta assistenza, consulenza ed informazione ai cittadini per ogni adempimento tributario. La Costituzione della Repubblica (art. 119) attribuisce ai comuni la potestà di *stabilire ed applicare tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*. e dispone che essi *partecipino al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio*. Le leggi della Repubblica autorizzano i comuni ad applicare i seguenti tributi, intendendosi per tali tutte le contribuzioni patrimoniali richieste ai cittadini per concorrere alle spese pubbliche o per fruire di servizi pubblici o di utilità generali, ritenuti privi di rilevanza economica (si elencano soltanto quelli applicati nel Comune di Fidenza):

1) imposta comunale sul valore di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli - I.C.I (d.lgs. 30.12.1992, n. 504), dovuta da chi ne abbia il possesso, in ragione di un'aliquota percentuale del loro valore, annuale, periodica, con liquidazione e versamento diretti;

2) imposta sulla pubblicità (d.lgs. 15.11.1993, n. 507), dovuta da chi disponga e/o attui messaggi pubblicitari e, in solido, da chi produca o venda la merce o presti i servizi pubblicizzati, secondo tariffe prestabilite, in ragione della superficie del mezzo pubblicitario, annuale (se la pubblicità è permanente) o temporanea, a versamento diretto;

3) diritto per le pubbliche affissioni (d.lgs. 15.11.1993, n. 507), dovuto da chi richieda l'affissione di manifesti in luogo pubblico, secondo tariffe prestabilite, occasionale, a versamento diretto;

4) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (d.lgs. 15.11.1993, n. 507), dovuta da chi occupi o detenga locali ed aree scoperte, dove possano prodursi rifiuti urbani o ad essi assimilati, per qualità e quantità. La tassa è dovuta sulla base delle tariffe, approvate annualmente dall'amministrazione comunale in occasione della manovra economico-finanziaria, ed è commisurata al costo di erogazione del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5) canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), dovuto da chi occupi aree e spazi pubblici o asserviti all'uso pubblico, al suolo, sopra o sotto il suolo, secondo tariffe prestabilite, annuale o temporaneo, con versamento diretto;

6) tariffa del servizio di fognatura e depurazione (d.lgs. 3.4.2006, n. 152: art. 155), dovuta dagli utenti del servizio pubblico di fognatura e smaltimento delle acque reflue, incorporata nella tariffa del servizio idrico integrato, liquidata e riscossa periodicamente dalla società che eroga l'acqua con la fattura di somministrazione;

Le leggi della Repubblica, inoltre, attribuiscono ai comuni la facoltà di applicare addizionali (percentuali) proprie, ai seguenti tributi erariali, dovute dai contribuenti obbligati al pagamento di questi, nei modi e termini per essi stabiliti, il cui gettito è acquisito all'erario e da esso poi devoluto agli enti locali:

1) **addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** (d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.);

2) **addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica** (d.l. 28.11.1988, n. 511, conv. in legge 27.1.1989, n. 20: art. 6 e s.m.).



Entrate

La legge e i regolamenti danno al Comune la facoltà adottare norme regolamentari per l'applicazione dei singoli tributi, adottare aliquote, misure e tariffe dei singoli tributi, costituire archivi anagrafici e fascicoli individuali dei contribuenti per ciascun tributo applicato, invitare i contribuenti ad adempiere i propri obblighi (di dichiarazione dei fatti rilevanti per l'applicazione dei tributi, di pagamento dei debiti tributari e di eventuali interessi di mora, di pagamento di sanzioni pecuniarie), accertare le obbligazioni tributarie inadempite in tutto o in parte e sanzionare le omissioni, rettificare le dichiarazioni, le liquidazioni ed i versamenti dei contribuenti errati, incompleti o insufficienti, definire mediante concordato le obbligazioni accertate e le relative sanzioni, ricevere il pagamento diretto dei tributi o riscuoterli mediante ruolo o ingiunzione, procedere ad esecuzione forzata per l'acquisizione dei pagamenti omessi, resistere ai ricorsi dei contribuenti, a tutela delle ragioni del comune, restituire ai contribuenti i pagamenti risultati indebiti e annullare o rettificare gli atti del procedimento di applicazione dei tributi risultati errati o illegittimi.

La legge ed i regolamenti impongono ai contribuenti specifici obblighi, da soddisfare in termini e modi prestabiliti, allo scopo di informare il Comune, creditore del tributo, dei presupposti di fatto e di diritto che fanno sorgere l'obbligazione tributaria e di consentire allo stesso ente di accertare e definire la specie e l'entità dell'obbligazione ovvero di verificare se ciò sia stato fatto in modo spontaneo e corretto dallo stesso contribuente ed infine di esigerne l'adempimento.

In genere le norme fiscali impongono ai contribuenti obbligo di dichiarare il sorgere, il mutare o il cessare del presupposto tipico di ciascun tributo (il possesso dei beni immobili soggetti all'I.C.I., la detenzione di locali ed aree soggetti alla TARSU, l'esposizione di un mezzo pubblicitario ecc.), di dichiarare con precisione e veridicità tutti gli elementi necessari e sufficienti a definire l'obbligazione tributaria, di liquidare in modo corretto l'entità pecuniaria dell'obbligazione e versare la somma dovuta, di fornire all'ufficio comunale che lo richieda le informazioni, i dati ed i documenti necessari per la definizione dell'obbligazione tributaria e di versare le somme di cui sia chiesto il pagamento mediante cartella esattoriale o ingiunzione.

L'inadempienza degli obblighi fiscali è punita dalla legge con sanzioni pecuniarie, in parte riducibili in caso di adesione agli atti di contestazione notificati dall'amministrazione comunale.

Ai cittadini sono riconosciuti il diritto di conoscenza delle norme di carattere regolamentare e delle tariffe adottate e vigenti nel Comune, di conoscenza di tutti gli atti amministrativi adottati dal Comune per l'applicazione e l'esazione dei tributi, di motivazione degli atti di applicazione singolare dei tributi e di irrogazione delle sanzioni, di accesso alla definizione concordata delle obbligazioni tributarie principali ed accessorie, di accesso alla tutela giurisdizionale, di rimborso dei pagamenti indebiti o sgravio dalle iscrizioni in ruolo di riscossione e di esenzioni o riduzioni dei tributi previste dalla legge o dai regolamenti.

Il servizio entrate rende ai contribuenti le seguenti prestazioni:

- informazione adeguata, permanente e periodica (con pubblici avvisi, comunicazioni singolari, sito Web) dei contribuenti, dei consulenti fiscali, dei CAF, dei patronati, delle associazioni di categoria circa gli obblighi tributari, i termini ed i modi di adempimento;
- informazione pubblica puntuale e capillare circa le novità normative che modifichino gli obblighi dei contribuenti;
- predisposizione di tutti i moduli occorrenti per l'adempimento degli obblighi tributari ed invio a domicilio di quelli da utilizzare per il versamento diretto;
- prestazione ai contribuenti, per telefono o in ufficio, di informazione ed assistenza per l'adempimento corretto degli obblighi tributari;
- avviso preventivo ai contribuenti degli errori o incongruenze delle proprie dichiarazioni ed invito alla correzione;
- collaborazione con i contribuenti per la definizione concordata delle obbligazioni tributarie e delle relative sanzioni pecuniarie;
- disposizione dello sgravio delle somme iscritte in ruoli tributari che risultino indebite;
- restituzione ai contribuenti delle somme pagate risultate non dovute;
- rilascio ai contribuenti di ricevute di pagamento, attestazioni, certificazioni.



Entrate

I SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati tutti gli utenti, i cittadini, le imprese, le associazioni, i centri di assistenza fiscale ed i consulenti tributari.

COSA FARE

Le dichiarazioni tributarie possono essere presentate dai contribuenti mediante il servizio postale, via fax, via e-mail o direttamente all'ufficio tributi.

Previa richiesta del contribuente, l'ufficio rilascia la password di accesso telematico alla consultazione della propria posizione tributaria, alla compilazione telematica di dichiarazioni di imposta, alle comunicazioni, ecc.

I.C.I.:

Il legislatore ha soppresso la dichiarazione ai fini ICI della variazione del possesso di immobili verificatasi nell'anno precedente, fatte salve le ipotesi per le quali le informazioni non possono essere desunte d'ufficio attraverso la consultazione delle banche dati immobiliari, per le quali permane l'obbligo di presentare dichiarazione (ad es., comodato gratuito dell'immobile a parente).

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito in acconto entro il 16 giugno e a saldo entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

L'imposta può essere pagata alternativamente:

- agli sportelli della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, in qualunque sua agenzia e senza il pagamento di commissioni bancarie;
- presso le Agenzie postali mediante bollettino di conto corrente n. 414433 intestato a Comune di Fidenza - ICI - servizio tesoreria - 43036 . Fidenza, previo pagamento della commissione;
- con modello F24, che consente di compensare il debito i.c.i. con eventuali crediti erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

I moduli per il versamento e la circolare illustrativa sono disponibili gratuitamente presso l'ufficio comunale Punto Amico, l'ufficio tributi, le agenzie postali ed il Tesoriere comunale.

T.a.r.s.u.

La dichiarazione di inizio dell'occupazione di locali e delle aree soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti deve essere corredata dalla planimetria dell'immobile.

La riscossione della tassa annuale è eseguita dalla società Equitalia s.p.a. mediante emissione di ruolo alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento notificato al contribuente. I soggetti aventi diritto possono chiedere la riduzione o l'esenzione dalla tassa previste dal regolamento comunale, presentando domanda scritta all'ufficio tributi, mediante gli appositi moduli.

Canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici

La domanda per l'occupazione permanente del suolo pubblico deve essere presentata all'ufficio urbanistica, il quale rilascia la concessione, previo pagamento del canone al Tesoriere comunale – Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia 1 di Fidenza, in via Gramsci n. 41 oppure presso qualsiasi Agenzia postale sul conto corrente n. 38274940 intestato: Comune di Fidenza – COSAP. – servizio tesoreria.

Per le occupazioni permanenti di durata pluriennale il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

La domanda per l'occupazione temporanea di suolo pubblico deve essere presentata all'ufficio comunale per le attività produttive.

Imposta comunale sulla pubblicità:

La dichiarazione deve essere presentata prima di iniziare la manifestazione pubblicitaria e alla sua cessazione.

L'ufficio tributi ogni anno, prima della scadenza di pagamento, trasmette ai contribuenti il bollettino di conto corrente postale n. 340430 intestato al Comune di Fidenza - Imposta pubblicità e affissioni- servizio tesoreria, 43036- Fidenza, già precompilato con l'importo da versare.

Per effettuare la pubblicità sonora deve essere presentata domanda in carta libera all'ufficio tributi, che ne rilascia l'autorizzazione, soggetta all'imposta di bollo.

Servizio di pubbliche affissioni

La richiesta di affissione deve essere inoltrata all'ufficio tributi, il quale è tenuto a calcolare l'importo del diritto dovuto, da versare mediante bollettino di conto corrente postale n. 340430 intestato a Comune di Fidenza - Imposta pubblicità e affissioni - servizio tesoreria-43036 Fidenza, prima dell'affissione. I manifesti da affiggere devono essere consegnati allo stesso ufficio.

La funzione di affissatore dal 2007 è stata appaltata .in house. a San Donnino Multiservizi s.r.l., società a totale partecipazione del Comune di Fidenza.

DOVE ANDARE

Il servizio tributi è situato nella sede comunale di piazza G. Garibaldi n. 25 (Palazzo Porcellini), al piano 2° ed è accessibile:

- da martedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00
- attraverso il sito internet: www.comune.fidenza.pr.it
- all'indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.fidenza.pr.it
- per telefono:
 - per la tarsu 0524/517271-517351
 - per l' I.C.I. 0524/517276 - 517352
 - per la pubblicità e le affissioni 0524/517365
- per fax 0524/517354

STANDARD DI QUALITÀ

| Servizio | Standard | Responsabile | Indennizzo |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| Tempo per l'affissione di manifesti pubblicitari consegnati dall'utenza | Entro 3 giorni | Andrea Minari | * |
| Risposta scritta alla richiesta di interpello | Entro 100 giorni | Andrea Minari | * |
| Risposta scritta alla domanda di riduzioni o esenzioni dei tributi comunali | Entro 80 giorni dalla richiesta | Andrea Minari | * |

L'indennizzo viene corrisposto sotto forma di biglietti per il trasporto pubblico, o di tagliandi "gratta e sosta" per un valore di 15 €.